

Le valutazioni tecniche

art. 17, legge 241/1990 smi

Ratio e funzione

- L'istituto si occupa di quegli atti endoprocedimentali che non sono semplici pareri (giudizi di opportunità), ma **accertamenti di fatti complessi** che richiedono conoscenze tecnico-scientifiche specialistiche.
 - **Funzione:** impedire che l'inerzia di un ufficio tecnico blocchi l'azione amministrativa, garantendo però che la decisione finale sia sempre supportata da una base scientifica certa.
 - **Differenza ontologica:** qui non si parla di "opinioni", ma di "misurazioni" o "verifiche" (es. la staticità di un edificio, la composizione chimica di un rifiuto).

L'Istruttoria tecnica complessa

- **Presupposto** (c. 1): l'obbligo scatta quando una disposizione di legge o regolamento prevede **espressamente** l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi.
- **Natura dell'atto**: non è un parere (giudizio di valore), ma un accertamento scientifico/tecnico di fatti o situazioni (es. verifica antisismica, analisi chimica di suoli).
- **Differenza fondamentale**: mentre il parere dell'art. 16 illumina una scelta, la valutazione tecnica dell'art. 17 fornisce i "fatti" su cui la scelta si basa. Senza di essa, l'istruttoria è incompleta e il provvedimento è annullabile.

Il meccanismo di sostituzione in caso di inerzia

- Termini:
 - quello previsto dalla norma speciale;
 - in mancanza: 90 giorni dal ricevimento della richiesta.
- Il **dovere di attivazione** (c. 1): se l'organo non provvede, il Responsabile del Procedimento deve chiedere la valutazione a:
 1. altri organi della PA dotati di capacità tecnica equipollente;
 2. enti pubblici equipollenti;
 3. istituti Universitari (punto di forza della sussidiarietà tecnica).
- **Ratio**: l'amministrazione non può fermarsi; la "scienza" necessaria può essere reperita altrove nel sistema pubblico.

Interruzione del termine e istruttoria

- Il **rinvio all'art. 16, comma 4 (c. 3)**: anche per le valutazioni tecniche, l'organo adito può rappresentare esigenze istruttorie.
 - il termine può essere interrotto una sola volta;
 - la valutazione deve essere resa entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori integrativi.
- **Rilievo**: questo meccanismo garantisce che l'organo tecnico non sia costretto a dare risposte incomplete, ma impedisce anche l'uso strumentale delle richieste di integrazione per ritardare il procedimento.

Il limite invalicabile degli interessi sensibili

In base al comma 2: il meccanismo di sostituzione **non si applica** se le valutazioni riguardano:

- tutela ambientale;
- tutela paesaggistico-territoriale.
- tutela della salute.

Secondo l'interpretazione giurisprudenziale: in questi casi, il ritardo dell'organo preposto non abilita il RdP a rivolgersi a un'università. Il bene giuridico protetto (es. la salute) è così rilevante che può essere valutato solo dall'ente a cui lo Stato ha affidato quella specifica funzione di controllo.